



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA  
DI N. 1 ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO**

**CAPITOLATO D'ONERI**

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto e importo della fornitura.**

**Art. 2 - Caratteristiche tecniche minime.**

**Art. 3 – Termine di consegna e penalità.**

**Art. 4 - Condizioni di fornitura**

**Art. 5 - Invariabilità dei prezzi contrattuali**

**Art. 6 – Collaudo della fornitura**

**Art. 7 – Garanzia definitiva**

**Art. 8 - Risoluzione**

**Art. 9 – Pagamenti**

**Art. 10 – Spese**

**Art. 11 - Foro competente**

**Art. 12 - Trattamento dati**

**Art. 13 - Rinvio**

### **Art. 1 - Oggetto e importo della fornitura.**

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di n. 1 escavatore idraulico cingolato, nuovo o usato (in quest'ultimo caso non saranno considerate macchine fabbricate precedentemente all'anno 2009), avente le caratteristiche dettagliatamente descritte nel successivo articolo 2).

L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 74.380,00 IVA esclusa.

### **Art. 2 – Caratteristiche tecniche minime.**

L'escavatore fornito dovrà possedere **le caratteristiche minime** di seguito indicate:

- a. Peso operativo massimo (con braccio, avambraccio, benna standard e serbatoio pieno): 150 q.li circa;
- b. Larghezza totale del carro non superiore a 2500 mm;
- c. Braccio composto di due pezzi (braccio + avambraccio);
- d. Sbraccio laterale, dal centro della ralla all'estremità della benna, superiore a 7000 mm;
- e. Portata in posizione di massimo sbraccio laterale superiore a 2000 Kg;
- f. Valvole di blocco per il sollevamento di pesi;
- g. Cabina insonorizzata e dotata di impianto di condizionamento;
- h. Benne in dotazione (tutte con lama da taglio, senza denti):
  - per pulizia fossi
  - da scavo (600 mm)
  - da scavo (>1100 mm)
- i. Motore diesel, con emissioni conformi alla normativa anti-inquinamento vigente (min. TIER 3).

### **Art. 3 – Termine di consegna e penalità.**

La consegna dell'escavatore dovrà essere effettuata a totale cura e spese della ditta aggiudicataria, **tassativamente entro 15 gg.** naturali, successivi e continui, dalla data di ricevimento della conferma d'ordine.

Per ogni giorno consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell'importo complessivo della fornitura.

Veneto Agricoltura si riserva la facoltà, in ogni caso di ritardo nella consegna del bene, di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il mezzo dovrà essere consegnato presso il Centro Ittico Sperimentale "Bonello", Via della Sacca n. 9, 45018 Porto Tolle (RO) -Tel. 0426 80397 - Fax 0426 80030.

### **Art. 4 – Condizioni di fornitura e garanzia.**

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare:

- **la formazione sul corretto funzionamento dell'escavatore**, per il personale di Veneto Agricoltura, tenuta da tecnici della ditta fornitrice, da svolgersi contestualmente alla consegna dell'attrezzatura presso il Centro Ittico Bonello.
- **La garanzia totale sul bene**, comprensiva di ogni onere e spesa (quali, ad esempio: pezzi di ricambio, manodopera, spese di trasporto, ecc.), per un periodo di **24 mesi** a partire dalla data di effettiva consegna (salvo estensioni di garanzia offerte dalla ditta fornitrice secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara). Ricompreso nella garanzia è anche l'effettuazione del primo intervento programmato di manutenzione ordinaria (tagliando), comprensivo di manodopera, ricambi, eventuali rabbocchi di liquidi o grassi, ecc.

Manutenzione ordinaria: per tutto il periodo di durata della garanzia e per i tre anni successivi alla scadenza della stessa, la ditta aggiudicataria si impegna altresì a garantire la propria assistenza, per interventi di manutenzione ordinaria, su richiesta di Veneto Agricoltura ed alle condizioni offerte in sede di gara.

Manutenzione straordinaria: per i tre anni successivi alla scadenza della stessa, la ditta fornitrice si impegna infine a garantire la propria assistenza, per interventi di riparazione, sostituzione di ogni parte del mezzo usurata o difettosa, su richiesta di Veneto Agricoltura, entro 24 ore dalla chiamata ed alle condizioni offerte in sede di gara.

#### **Art. 5 – Invariabilità dei prezzi contrattuali.**

Il corrispettivo di aggiudicazione è fisso ed invariabile e si intende comprensivo di tutti gli oneri per la completa esecuzione della fornitura e di tutte le prestazioni ad essa connesse.

L'aggiudicatario non potrà pertanto invocare variazioni di listino da parte del costruttore o produttore eventualmente intervenute successivamente alla data dell'offerta.

Il prezzo offerto e pattuito deve intendersi riferito all'escavatore completo delle attrezzature indicate nell'Art. 2, dichiarazioni di conformità, manuali d'uso, d'istruzione e di manutenzione, compresa la garanzia e le giornate di formazione ed informazione sull'uso dell'escavatore e dell'attrezzatura.

Su espressa richiesta della ditta aggiudicataria, da trasmettersi mediante raccomandata A/R, il costo orario degli interventi di manutenzione potrà subire modifiche, a partire dal terzo anno dalla consegna, nel limite massimo del 70% della variazione ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla media dell'anno precedente; la revisione non potrà avere effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà notificata all'Azienda.

#### **Art. 6 – Collaudo della fornitura.**

L'Azienda, sotto la guida dei tecnici designati dalla ditta fornitrice, provvederà al collaudo dell'escavatore. In caso di esito negativo del collaudo, ovvero in caso di mancata corrispondenza dei requisiti minimi previsti dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del mezzo con altro in possesso delle caratteristiche richieste, entro 10 giorni, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del maggior danno e fatta salva l'applicazione della penali di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

#### **Art. 7 - Garanzia definitiva.**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

#### **Art. 8 – Risoluzione.**

Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- a) frode grave e negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa;
- b) cessione della ditta, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) ritardo nella consegna dell'escavatore superiore a 15 (quindici) giorni.
- d) contestazioni sul funzionamento dell'escavatore.

#### **Art. 9 – Pagamenti.**

I corrispettivi dovuti alla Ditta aggiudicataria saranno pagati, al completamento del collaudo della fornitura, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura che dovrà essere intestata e spedita a: Veneto Agricoltura - Centro Ittico Sperimentale 'Bonello' - Via Sacca, 9 - 45018 Porto Tolle (RO) - Cod. Fisc. 92121320284 - P.IVA 03377670280

L'appaltatore dichiara espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136,

come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese) deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui **conti correnti dedicati** e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui *sopra*, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (**CIG**), attribuito dall'AVCP e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (**CUP**). Detti codici potranno essere inseriti nello spazio riservato alla causale.

L'appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell'appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante **gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati** entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La stazione appaltante verifica che **nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti** della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge **136/2010**, come modificata dalla Legge **217/2010**.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 - Spese**

Qualsiasi spesa inerente la fornitura o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 11 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Padova.

#### **Art. 12 – Trattamento dati.**

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati da Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

**Art. 13– Rinvio.**

Per quanto non disposto dal presente capitolato, nel disciplinare e nel bando, si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche forniture.